

PILLOLE DI DIRITTO

GLI ANIMALI D'AFFEZIONE

“La grandezza di una Nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali. Gandhi”

Gli animali di affezione o da compagnia sono giuridicamente definiti dall'art.1, comma 2, del DPCM del 28/02/2003 che recita: **“Si intende per animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”**

Per questi animali è prevista l'anagrafe, che è un registro tenuto dall'amministrazione di un qualunque Ente, ai fini di riportare i mutamenti demografici dovuti a cause naturali e al quale tutti i proprietari di un animale da compagnia sono tenuti ad iscriversi per assicurare la rintracciabilità propria e dell'animale stesso, in caso di smarrimento o danno causato a terzi. L'anagrafe degli animali d'affezione è stata istituita con la legge n. 281 del 14 agosto 1991, e rappresenta il Registro Nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia.

In relazione alle vaccinazioni degli animali d'affezione, la legge italiana, in coerenza con l'allegato 3 del Regolamento UE 576/2013, prevede che sia obbligatorio vaccinare il proprio cane contro la rabbia. Le vaccinazioni annuali o periodiche nei confronti di cimurro, parvovirus e adenovirus non sono obbligatorie ma consigliate per la gravità delle malattie e possono colpire il cane.

MALTRATTAMENTO E UCCISIONE DI UN ANIMALE

Ai sensi dell'**articolo 544 ter del Codice Penale**: *“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.”*

Per sevizie si intendono le sofferenze fisiche volutamente inflitte alla vittima con lo specifico, malvagio, intento di vederla soffrire. La Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito come la lesione non debba necessariamente essere fisica, potendo consistere anche in meri patimenti, che dovranno essere provati da specifici accertamenti tecnico-scientifici ad opera di medici veterinari.

L'articolo 544, Ter del Codice Penale è stato introdotto ex legge n.189/2004 dal titolo “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti di animali”. La norma introduce nuove ipotesi delittuose, quali le lesioni cagionate agli animali e la somministrazione agli stessi di sostanze stupefacenti o vietate.

In ragione della norma predetta la Giurisprudenza, oramai consolidata anche in sede civile, riconosce il risarcimento dei danni morali, e quindi non solo patrimoniali, in caso di morte o malattia dell'animale provocate da terze persone.

NORME SPECIFICHE PER GLI ANIMALI "DI AFFEZIONE"

Art. 544 bis c.p. ("Uccisione di animali"): *"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni"* (la sanzione, originariamente compresa tra i tre ed i diciotto mesi di reclusione, è stata inasprita dalla L. 201/2010).

La condotta incriminata può essere di tipo commissivo o omissivo, potendo consistere anche in un non fare (ad esempio, non alimentare il proprio animale lasciandolo morire di inedia). L'uccisione non è punita in ogni caso, ma solo se non necessaria o "cruel": il reato sussiste quindi anche se l'uccisione, seppur giustificata (ad es., a scopo alimentare), è stata effettuata in maniera efferata. Per crudeltà, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, deve intendersi la volontaria inflizione di sofferenze, anche a causa di una mera insensibilità dell'agente; non è dunque necessario lo scopo specifico della malvagità, ovvero un truce "compiacimento" nell'inferire sull'animale.

Sono previsti, inoltre, i lavori o "comportamenti" insostenibili per le caratteristiche etologiche dell'animale. La Cassazione ha ravvisato tale ipotesi criminosa, ad es., nel comportamento di chi tenga chiuso un animale per un apprezzabile lasso di tempo in un ambiente particolarmente angusto. Analogamente all'ipotesi di uccisione di animali, il maltrattamento ricorre anche a fronte di una condotta omissiva, essendo sufficiente lasciarlo soffrire per mancanza di cibo o di cure mediche.

Si segnala, in tema di maltrattamento, come da tempo la Suprema Corte abbia stigmatizzato l'utilizzo sui cani dei **collari antiabbaiamento elettrici**. Il principio di portata generale statuito dalla S. C. è che "il collare antiabbaiamento elettrico provoca inutili sofferenze ai cani, e dunque costituisce reato. (...) Non è infatti giustificata la sofferenza dell'animale quando si tratti soltanto della convenienza e della opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale, che possono trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati, e quindi privi di ogni forma di violenza e accanimento.

Altre fattispecie delittuose introdotte nel corpo del codice penale dalla L. 189/04: **art. 544 quinquies ("Divieto di combattimento tra animali")**. Punisce l'organizzazione o la direzione di combattimenti tra animali, nonché di competizioni non autorizzate che possono comprometterne l'integrità fisica, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 160.0000 Euro; l'allevamento o l'addestramento di animali destinati a combattimenti o competizioni non autorizzate sono invece puniti con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 30.0000 euro, che si applica anche al proprietario/detentore dell'animale allevato o addestrato a tal fine, se consenziente. Tale sanzione si applica anche a chi organizzi o effettui scommesse su combattimenti o competizioni non autorizzate. Tutti i casi di cui agli artt. 544 bis e segg. c. p. integrano ipotesi di reato perseguibili d'ufficio; alla condanna segue, come pena accessoria, la confisca dell'animale. Gli animali confiscati, o

sequestrati dalla Polizia Giudiziaria, sono affidati ad associazioni od enti individuati con Decreto del Ministro della Salute che ne facciano richiesta.

IL DANNO DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Il soggetto resosi responsabile della morte di un animale è tenuto anzitutto, al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel valore venale dello stesso e nelle eventuali spese medico veterinarie documentalmente provate.

Ove il decesso dell'animale debba ascriversi al comportamento del veterinario, ovvero del custode, ci si troverà in presenza di responsabilità contrattuale.

La responsabilità del veterinario va valutata sulla base degli artt. 1176 e 2236 del c.c. In particolare, l'art. 1176, secondo comma, c.c., stabilisce che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale, la diligenza va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata; laddove, in base all'art. 2236 c.c., la prestazione che implica la soluzione di particolari problemi tecnici, il prestatore non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave.

È possibile, inoltre, che la morte dell'animale sia dovuta alla responsabilità del soggetto tenuto contrattualmente ad esercitarne la custodia; ovvero si può ascrivere ad esempio al dog sitter la violazione dell'articolo 1768, comma, c.c., per non aver usato, nella custodia, la diligenza del buon padre di famiglia.

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER L'UCCISIONE DELL'ANIMALE DA AFFEZIONE

Il "sentimento per gli animali" ha portato ad una evoluzione della legislazione che si è riverberata anche sul tema della risarcibilità del danno non patrimoniale, per il caso dell'uccisione dell'animale da affezione.

Ed infatti, molteplici sentenze hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale per la morte di un animale di affezione investito o azzannato da altro animale.

In particolare, è stato riconosciuto che il legame affettivo con il proprio animale domestico sia espressione delle attività realizzatrici della persona ed esplicazione della propria personalità, in quanto tale costituzionalmente rilevante ex art. 2 della Costituzione.

Per ciò che attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale, la soluzione adottata è quella della valutazione equitativa, fondata su criteri diversi, rappresentati dalla durata del rapporto tra uomo e animale, dalla presenza di altri animali da affezione, dalla tipologia di rapporto esistente. In alcuni casi, il Giudice ha stabilito un coefficiente economico, moltiplicato per il numero di anni di durata del rapporto tra l'esemplare e il padrone.

ANIMALI IN CONDOMINIO

La legge 11 dicembre 2012, n. 220, tra le altre cose, ha inserito in calce all'art. 1138 cod. civ. il comma che dispone: **"Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici"**.